

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo di amministrazione con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata, PEC o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione dei soci la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dall'Organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibera sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'Organo di amministrazione.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 8 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- i Comitati di Configurazione, ove istituiti;
- l'Organo di Controllo e il Revisore, ove nominati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare con diritto di voto all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

[Firma]
Jordan Meri

[Firma]
Morice Spesi

[Firma]
Francis Pined

[Firma]
8

- 
- L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione dell'Organo di Amministrazione) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
 - elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione;
 - nomina e revoca, nei casi previsti dalla Legge, i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore legale;
 - approva entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
 - delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
 - delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'Organo di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
 - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché in Italia, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche associative venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniquale volta lo stesso Presidente oppure almeno due membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli Associati ne facciano richiesta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano dell'Organo di Amministrazione.

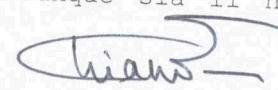
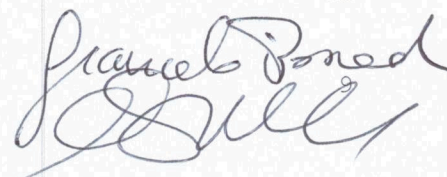
L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo anche virtuale dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato con ogni mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, ivi inclusa la posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'Associato, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati, tutti i consiglieri e l'Organo di Controllo se nominato. Ciascun Associato esprime un solo voto.

Ciascun Associato può essere delegato a rappresentare in Assemblea massimo 2 Associati. La delega deve essere redatta in forma scritta.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la fusione, scissione e lo scioglimento e trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. Le


Giovanni Meri P. ttr. Luch Franco Boned
Mauro Spasie 

deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati. Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 10 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 membri a un massimo di 9 membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vicepresidente.

L'Organo di Amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e i suoi membri sono rieleggibili. I membri dell'Organo di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea degli associati.

I primi membri dell'Organo di Amministrazione sono individuati nell'atto costitutivo e nominati tra gli associati fondatori.

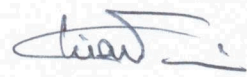
Successivamente, dal terzo mandato in poi, i membri dell'Organo di Amministrazione saranno individuati, ai sensi dell'art. 26, comma 4, d.lgs. 117/2017, in proporzione al numero dei membri dell'Organo di Amministrazione:

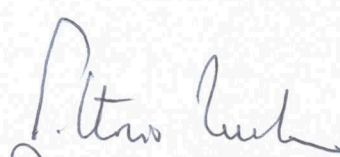
- a. da n. 1 a n. 3 componenti devono essere scelti tra gli Associati Fondatori;
- b. da n. 1 a n. 3 componenti devono essere scelti tra gli Associati Ordinari.

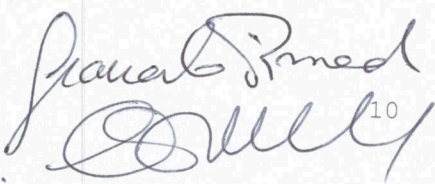
Tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio l'indipendenza e l'onorabilità.

Sono ineleggibili nell'Organo di Amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

L'elezione dell'Organo di Amministrazione avviene con le modalità previste all'art. 17.


Giovanni Mer


Morice Spezie


Giancarlo Biondi

In caso di cessazione dalla carica di componente dell'Organo di Amministrazione, per dimissioni o altre cause, al componente cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'Organo medesimo. Il componente dell'Organo di Amministrazione subentrante in luogo di quello cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe stato in carica il componente cessato. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione, l'intero Organo Amministrativo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. I componenti dell'Organo di Amministrazione che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati dimissionari. Al conflitto di interessi dei componenti l'Organo di Amministrazione si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

All'Organo di Amministrazione spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare sull'eventuale quota associativa e sugli eventuali contributi richiesti agli Associati;
- ove ciò non comporti modifiche statutarie, deliberare sull'ottenimento della personalità giuridica da parte dell'Associazione;
- approvare, per ciascuna Configurazione, i regolamenti per l'utilizzo degli importi pagati all'Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (i "Regolamenti di Configurazione") nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto e previo parere favorevole del Comitato di configurazione di riferimento, ove istituito;
- approvare il regolamento tipo per l'utilizzo degli importi pagati all'Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, e il DD 22/2024 (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata), in mancanza di adozione di Regolamento di Configurazione specifico;
- delegare il ruolo spettante all'Associazione di delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii., nonché il ruolo di referente spettante all'Associazione ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM del 07/12/2023 n.414, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dall'Associazione;
- istituire con regolamento le categorie rappresentative delle Configurazioni ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, in presenza di almeno due Configurazioni;
- istituire i Comitati di Configurazione e disciplinarne le modalità di funzionamento;

[Signature]
Fava Mari

[Signature]
Morice Spesie

[Signature]
11

- redigere i programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- redigere il bilancio;
- nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli Associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea degli Associati, adottando tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, stipulare contratti con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Organo di amministrazione tra i suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

L'Organo di Amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 9 del presente Statuto.



Luigi Mer

Mario Jesi
Atto

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Organo di Amministrazione, nonché l'assemblea degli associati, coordinando i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dall'Organo di Amministrazione.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione, salvo ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 12 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente che è individuato al suo interno dall'Organo di amministrazione.

Articolo 13 - Segretario e Tesoriere

L'Organo di Amministrazione nomina un Segretario, che dura in carica per lo stesso mandato dell'Organo di amministrazione che lo ha nominato, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione può nominare un Tesoriere, che dura in carica per lo stesso mandato dell'Organo di amministrazione che lo ha nominato ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare all'Organo di Amministrazione;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 14 - Comitati di Configurazione

I Comitati di Configurazione possono essere istituiti dall'Organo di Amministrazione in presenza di almeno due Configurazioni e sono composti per ciascuna Configurazione dagli associati appartenenti ad una specifica cabina primaria. I Comitati di Configurazione hanno la funzione di formulare pareri sull'utilizzo degli importi per la condivisione dell'energia relativi alla propria Configurazione.

In particolare, i Comitati di Configurazione rilasciano parere vincolante per:

- l'adozione del regolamento relativo alla propria Configurazione per l'utilizzo degli importi pagati all'Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD 22/2024, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata);
- la delega della funzione di referente della Configurazione;

Liove Mari

Monica Spesie

Francesco Biondi